

CIRCOLARE FEBBRAIO 2019

Prossime scadenze:

- **18 febbraio 2019:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **18 febbraio 2019:** scadenza della quarta rata riferibile all'anno 2018 dei contributi Inps fissi per artigiani e commercianti;
- **25 febbraio 2019:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di gennaio per i contribuenti con obbligo mensile;
- **28 febbraio 2019:** gli amministratori di condominio devono comunicare all'Agenzia Entrate i dati inerenti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni dei condomini nel 2018;
- **28 febbraio 2019:** trasmissione all'Agenzia Entrate dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al quarto trimestre 2018;
- **07 marzo 2019:** invio telematico Comunicazione Unica 2019 contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2018.

Servizi Professionali Srl

Il punto sulla detrazione IVA

Al fine di determinare il momento dal quale è possibile detrarre l'IVA sugli acquisti, nella Circolare 1/E del 17/01/2018, l'Amministrazione finanziaria ha previsto che, al fine di poter esercitare il diritto alla detrazione, devono essere presenti congiuntamente i presupposti:

1. *sostanziale*, ossia l'avvenuta esigibilità dell'imposta;
2. *formale*, ossia il possesso di una fattura conforme alle disposizioni dell'art. 21 DPR 633/72.

A seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica, la determinazione del momento in cui si verifica il presupposto formale, dipende dal canale di ricezione della fattura scelto dal destinatario.

Schematicamente :

| MODALITA' DI RICEZIONE | MOMENTO DI RICEZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA |
|---|---|
| Codice destinatario | Data in cui il SDI rende disponibile la fattura al Provider |
| PEC | Data di ricezione della PEC |
| Area riservata Web Fatture e corrispettivi (nel caso di mancata consegna) | Data di presa visione della fattura nell'area riservata web Fatture e corrispettivi |

La fattura risulta quindi registrabile a partire dalla data di ricezione della fattura elettronica come indicato in tabella.

Novità Detrazione Iva

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 119/2018, la detrazione dell'IVA può essere esercitata a partire dal mese di effettuazione dell'operazione se la fattura viene ricevuta e registrata entro il giorno 15 del mese successivo a tale data. Tale deroga, tuttavia, non si applica per documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente (ad es. operazione effettuata nel mese di dicembre e fattura ricevuta nel mese di gennaio).

Diventa quindi rilevante, anche ai fini della detraibilità Iva, la data di effettuazione dell'operazione, ossia la data di emissione della fattura.

Di seguito vengono riportate le principali casistiche riscontrabili considerando un contribuente con periodicità mensile:

Caso 1: Fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente
La detraibilità Iva deve avvenire nel mese di registrazione (nessuna deroga all'esercizio della detrazione nel mese di effettuazione dell'operazione).

Servizi Professionali Srl

| Data emissione | Data trasmissione | Data possesso fattura | Data registrazione | Periodo detraibilità Iva |
|----------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|--|
| 31/12/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | Dicembre 2018 |
| | | | Dal 01/01/2019 Al 30/04/2019 | Dichiarazione Iva 2019 (anno di imposta 2018) |
| 31/12/2018 | 31/12/2018 | 05/01/2019 | Dal 05/01/2019 Al 31/01/2019 | Gennaio 2019 |

Caso 2: Fattura di acquisto registrata ENTRO il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione

La detraibilità Iva può essere esercitata facoltativamente nel mese di effettuazione dell'operazione o nel mese di registrazione della fattura.

Rimane invariata l'impossibilità di registrare la fattura prima di esserne in possesso, in carenza quindi del requisito formale.

| Data emissione | Data trasmissione | Data possesso fattura | Data registrazione | Periodo detraibilità Iva |
|----------------|-------------------|-----------------------|---|--------------------------|
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | Dal 31/01/2019 Al 15/02/2019 | Gennaio 2019 |
| | | | Dal 01/02/2019 Al 15/02/2019 | Febbraio 2019 |
| 31/01/2019 | 02/02/2019 | 05/02/2019 | 31/01/2019 NON AMMESSO (Assenza requisito formale) | |
| | | | Dal 05/02/2019 Al 15/02/2019 | Gennaio 2019 |
| | | | Dal 05/02/2019 Al 15/02/2019 | Febbraio 2019 |
| 31/01/2019 | 15/02/2019 | 16/02/2019 | Dal 31/01/2019 Al 15/02/2019 NON AMMESSO (Assenza requisito formale) | |

Servizi Professionali Srl

Caso 3: Fattura di acquisto registrata OLTRE il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione

La detraibilità Iva deve essere esercitata nel mese di registrazione della fattura.

Rimane invariata l'impossibilità di registrare la fattura prima di esserne in possesso, in carenza quindi del requisito formale.

| Data emissione | Data trasmissione | Data possesso fattura | Data registrazione | Periodo detraibilità Iva |
|----------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 31/01/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | Dal 16/02/2019 Al 28/02/2019 | Febbraio |
| 31/01/2019 | 02/02/2019 | 05/02/2019 | Dal 16/02/2019 Al 28/02/2019 | Febbraio |
| 31/01/2019 | 15/02/2019 | 16/02/2019 | Dal 16/02/2019 Al 28/02/2019 | Febbraio |

I nuovi chiarimenti sul regime forfetario

Nel corso del Videoforum di ItaliaOggi del 23 gennaio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime forfetario, recentemente modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019).

Requisiti per l'accesso - In primo luogo, è stato chiarito che chi ha superato la soglia dei 30.000 euro al 31 dicembre 2018 ma ha conseguito, nello stesso periodo d'imposta, ricavi entro la soglia dei 65.000 euro (quindi superiori ai limiti previsti dalla vecchia normativa ma inferiori a quelli indicati nella novellata normativa), può rimanere nel regime forfetario, applicando le disposizioni riformate dalla legge n. 145/2018.

È stato altresì chiarito che i soggetti che nell'anno 2018 adottavano il regime semplificato - in quanto non rispettavano i requisiti per l'accesso al regime forfetario, i quali sono stati eliminati nella nuova versione della normativa (ad esempio coloro che possedevano beni strumentali per un valore superiore a 20.000 euro) - possono applicare il regime forfetario dal 2019 senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva e senza esercitare una specifica opzione.

Precedente rapporto di lavoro dipendente - Per quanto riguarda la causa di fuoriuscita per i soggetti "che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (...) e che esercitano attività d'impresa, arti e professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili", l'Agenzia Entrate ha precisato che i parametri cui fare riferimento per il calcolo della prevalenza sono i ricavi/compensi conseguiti.

Servizi Professionali Srl

Diritti d'autore - L'Agenzia delle Entrate ha precisato inoltre che, ai fini del rispetto dei limiti di ricavi/compensi previsti per l'accesso al regime forfetario, rilevano anche i proventi "fuori campo IVA" conseguiti per la cessione/concessione dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, come i diritti d'autore. Le motivazioni di questa risposta sono state collegate alla disposizione della legge n. 190/2014 secondo cui "nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate" e a quella dell'art. 53 comma 2, lettera b), del TUIR il quale considera redditi di lavoro autonomo "... i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali".

Possesso di quote di partecipazione – L'Agenzia delle Entrate ha precisato che i soggetti che hanno ceduto prima del 31 dicembre 2018, la quota di partecipazione in società di persone, società a responsabilità limitata o altri enti di cui all'art. 5 del TUIR, possono accedere al regime forfetario nel 2019, in quanto hanno rimosso preventivamente le cause ostative. Diversamente, nel caso in cui tali quote siano possedute al 1° gennaio 2019, non è possibile accedere al regime forfetario nel 2019, in quanto la causa ostativa deve cessare di esistere prima dell'inizio del periodo d'imposta di applicazione del regime forfetario. Quindi, non è condizione sufficiente la vendita della quota durante il 2019.

Invece, nel caso in cui una quota di Srl venga acquisita durante il 2019, il regime forfetario non sarà più applicabile dall'anno successivo (2020), in conformità a quanto stabilito dal comma 71 dell'art. 1 della legge n. 190/2014.

Possesso di quote di controllo – Un ulteriore chiarimento riguardante chi possiede quote di controllo in Srl o associazioni in partecipazione è pervenuto tramite l'interrogazione parlamentare n. 5-01274. In risposta a quest'ultima il Sottosegretario all'Economia Villarosa ha precisato che per verificare se l'attività di tali società o associazioni è riconducibile a quella svolta individualmente quale soggetto forfetario occorre fare riferimento all'attività effettivamente svolta, a prescindere dal fatto che i codici ATECO delle due attività siano formalmente distinti.

Vincolo triennale di permanenza - In merito al vincolo triennale di permanenza nel regime forfetario, chi ha optato per il regime semplificato, pur possedendo i requisiti per entrare nel regime forfetario, può passare a quest'ultimo senza attendere il decorso del triennio. Questo anche se ha scelto la modalità di registrazione "per cassa" di cui al comma 5 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Rimborso IVA - Altro caso prospettato è quello del contribuente in regime semplificato/ordinario che ha versato l'acconto IVA a dicembre 2018 e che passa al regime forfetario nel 2019. L'Agenzia Entrate ha chiarito che nel caso in cui dalla dichiarazione IVA 2019 scaturisca un credito, questo possa essere recuperato chiedendo a rimborso oppure compensandolo ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 241/1997.

Servizi Professionali Srl

Esterometro e spesometro annunciata la proroga al 30 aprile 2019

Termine prorogato al 30 aprile 2019 per la prima scadenza dell'esterometro e l'ultima dello spesometro, precedentemente fissate al 28 febbraio. L'annuncio è stato dato dal sottosegretario all'Economia Massimo Bitonci, al termine di un tavolo tecnico per superare le criticità relative alla concomitanza delle scadenze fiscali. La misura dovrebbe essere ufficializzata con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del ministero dell'Economia.

Il rinvio riguarda, in particolare, il termine per la trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere (esterometro) con riferimento ai primi mesi del 2019 e la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali, relative al quarto trimestre 2018 o secondo semestre 2018 per chi ha scelto la trasmissione semestrale (spesometro).

Nessuna proroga, invece, per la scadenza delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni Iva dell'ultimo trimestre 2018 che rimane confermata al 28 febbraio.

Al via il reddito di cittadinanza da aprile 2019 e chiarimenti sulle nuove possibilità di accesso alla pensione

Nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2019, n. 23 è stato pubblicato il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni".

Il Reddito di cittadinanza (Rdc) è concepito quale misura di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disegualianza e all'esclusione sociale, volta a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione.

Il beneficiario del RdC dovrà possedere i seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani, europei o lungo soggiornanti e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa;
- ISEE inferiore ad € 9.360 annui;
- patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, fino ad € 30.000 annui;
- patrimonio finanziario non superiore ad € 6.000 euro che può arrivare fino ad € 20.000 per le famiglie con persone disabili.

Il RdC decorre dal mese successivo a quello della richiesta ed è riconosciuto, fermo rimanendo il possesso dei requisiti, per un periodo continuativo non superiore ai diciotto mesi. Può essere rinnovato, previa sospensione di un mese.

La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.

Il Rdc viene riconosciuto dall'INPS ed è erogato tramite la Carta Rdc. Ai suoi beneficiari sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche e quelle

Servizi Professionali Srl

riguardanti la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate.

L'erogazione del RdC prevede anche degli elementi che lo fanno avvicinare alle "tipiche" politiche attive del lavoro: viene, infatti, introdotto un meccanismo volto a garantire l'inserimento o il reinserimento del beneficiario del Rdc nel mondo del lavoro, attraverso un percorso personalizzato che potrà riguardare:

- attività al servizio della comunità,
- riqualificazione professionale,
- completamento degli studi,
- altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inclusione sociale e all'inserimento nel mercato del lavoro

Il reddito di cittadinanza dura 18 mesi:

- entro i primi 12 mesi, la prima offerta di lavoro potrà arrivare nel raggio di 100 km-100 minuti di viaggio. Se viene rifiutata la seconda offerta potrà arrivare nel raggio di 250 km e se anche questa viene rifiutata, la terza offerta potrà arrivare da tutta Italia;
- dopo il 1° anno, anche la prima offerta potrà arrivare fino a 250 km, mentre la terza potrà arrivare da tutto il territorio nazionale;
- dopo i 18 mesi tutte le offerte possono arrivare da tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda l'ambito previdenziale, il D.L. n. 4/2019 prevede:

- la possibilità di andare in pensione in anticipo con 42 anni e 10 mesi di contributi, se uomini, e con 41 anni e 10 mesi di contributi, se donne (maturati i requisiti, i lavoratori e le lavoratrici percepiscono la pensione dopo tre mesi);
- la possibilità per le donne di andare in pensione a 58 anni se dipendenti e 59 se autonome, con almeno 35 anni di contributi al 31 dicembre 2018;
- la non applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita per i lavoratori precoci, che potranno quindi andare in pensione con 41 anni di contributi (il diritto al trattamento pensionistico decorre dopo tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti);
- il riscatto agevolato del periodo di laurea entro i 45 anni;
- la facoltà di riscatto di periodi non coperti da contribuzione, con una detraibilità dell'onere del 50% in cinque quote annuali e la rateizzazione fino a 60 mesi, a condizione di non aver maturato alcuna contribuzione prima del 31 dicembre 1995 e di non essere titolari di pensione;
- disposizioni in materia di pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto, che prevedono la corresponsione della relativa indennità sulla base di una specifica richiesta di finanziamento da parte degli aventi diritto, con la costituzione di uno specifico fondo di garanzia;
- l'istituzione del "Fondo bilaterale per il ricambio generazionale", che

Servizi Professionali Srl

prevede la possibilità di andare in pensione tre anni prima di quota 100 purché si abbia una contemporanea assunzione a tempo indeterminato.

L'INPS - con Circolare del 29 gennaio 2019, n. 11 - ha fornito le istruzioni applicative in materia di accesso alla pensione anticipata, alla «pensione Quota 100», alla pensione «opzione donna» e alla pensione in favore dei lavoratori c.d. precoci, alla luce di quanto previsto dal D.L. n. 4/2019.

In particolare:

- alla «pensione Quota 100» è possibile accedere al raggiungimento, nel periodo compreso fra il 2019 e il 2021, di un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, anche cumulando i periodi assicurativi non coincidenti presenti in due o più gestioni fra quelle indicate dalla norma ed amministrate dall'Inps, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorso il periodo previsto per l'apertura della c.d. finestra, diversificata in base al datore di lavoro ovvero alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico;
- alla pensione anticipata è possibile accedere al raggiungimento, nel periodo compreso fra il 2019 e il 2026, di un'anzianità contributiva non inferiore a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito;
- alla pensione anticipata «opzione donna» è possibile accedere al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2018, di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e un'età anagrafica non inferiore a 58 anni, se lavoratrici dipendenti, ed a 59 anni, se lavoratrici autonome, con il sistema di calcolo contributivo, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome dalla maturazione dei prescritti requisiti;
- alla pensione anticipata per i lavoratori precoci è possibile accedere al raggiungimento, nel periodo compreso fra il 2019 e il 2026, di un'anzianità contributiva non inferiore a 41 anni, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del prescritto requisito.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.